

L.R. 29/2005, art. 84 bis, c. 1, lett. a) e c), e c. 9 e art. 100
L.R. 2/2002, n. 2, art. 54

B.U.R. 16/2/2017, S.O. n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.

Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio¹.

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, c. 1, e dall'art. 44, c. 1, L.R. 6/2021 (B.U.R. 19/5/2021, S.O. n. 15).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 4, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, cc. 2 e 3, L.R. 23/2021 (B.U.R. 31/12/2021, S.O. n. 46).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 15, c. 1, L.R. 8/2022 (B.U.R. 13/6/2022, S.O. n. 11).

DPRReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 10, L.R. 22/2022 (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 49).

DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32). Si vedano le disposizioni finali dell'art. 28 del medesimo DPRReg. 132/2023.

¹ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA'

Art. 1 Finalità

CAPO II
REGIME E INTENSITA' DELL'AIUTO E DIVIETO DI CUMULO

Art. 2 Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Ammontare dell'incentivo
Art. 5 Divieto di cumulo

TITOLO II
INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPO I
BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità
Art. 6 bis Modifica degli allegati
Art. 7 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della LR 29/2005
Art. 8 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), della LR 29/2005
Art. 9 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c), della LR 29/2005
Art. 9 bis Iniziative di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021
Art. 10 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d), della LR 29/2005
Art. 11 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e), della LR 29/2005
Art. 12 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f), della LR 29/2005
Art. 13 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g), della LR 29/2005
Art. 14 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h), della LR 29/2005
Art. 15 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i), della LR 29/2005
Art. 16 Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera j), della LR 29/2005
Art. 17 Attribuzione punteggi e premialità

CAPO II
INCENTIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 18 Soggetti beneficiari, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità
Art. 19 Definizione di pacchetto turistico
Art. 20 Iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, della LR 2/2002 e attribuzione

punteggi e premialità

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 21 Riparto territoriale e modalità di presentazione della domanda
- Art. 22 Schema di domanda
- Art. 23 Avvio dell'iniziativa
- Art. 24 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 25 Istruttoria delle domande
- Art. 26 Concessione dei contributi

CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 27 Presentazione della rendicontazione delle spese
- Art. 28 Modalità di rendicontazione delle spese
- Art. 29 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO V LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 30 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 31 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 32 Annullamento e revoca del procedimento di concessione
- Art. 33 Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

CAPO VI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 34 Obblighi dei beneficiari
- Art. 35 Vincolo di destinazione
- Art. 36 Variazioni soggettive dei beneficiari
- Art. 37 Ispezioni e controlli

TITOLO III FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

- Art. 38 Finalità

Art. 39	Gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa
Art. 40	Approvazione del programma
Art. 41	Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative
Art. 42	Istruttoria e concessione del finanziamento
Art. 43	Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa
Art. 44	Variazioni progettuali
Art. 45	Liquidazione del finanziamento
Art. 46	Obblighi del CATT FVG
Art. 47	Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti
Art. 48	Ispezioni e controlli

CAPO II
INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 49	Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera a) della lr 29/2005
Art. 50	Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera b) della lr 29/2005
Art. 51	Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera c) della lr 29/2005
Art. 52	Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d) della lr 29/2005

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 53	Rinvio
Art. 54	Rinvio dinamico
Art. 55	Abrogazioni
Art. 56	Norme transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA'

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 84 bis, comma 10 e 102 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)),² i criteri e le modalità per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- a bis) concessione di incentivi per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio;³
- b) (ABROGATA);⁴
- c) finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, di cui all'articolo 84 bis, comma 9 della legge regionale 29/2005.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI

Art. 2 (Aiuti <<de minimis>> ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)

1. I contributi di cui al presente regolamento, ad eccezione dei contributi per il finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario⁵ ⁶ sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli

² Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

³ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁴ Lettera abrogata da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40).

⁵ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
- a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013^{7,8}

3 bis. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013.⁹

Art. 3
(Esclusioni)¹⁰

(ABROGATO).

Art. 4
(Ammontare dell'incentivo)^{11 12}

1. La misura massima dell'incentivo è individuata per ciascun intervento secondo i valori percentuali indicati nell'allegato D.

Art. 5
(Divieto di cumulo)¹³

⁷ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁸ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹⁰ Articolo abrogato da art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹¹ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹² Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹³ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
- b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.

2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPO I BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI¹⁴

Art. 6

(Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità)^{15 16 17}

1. Possono beneficiare degli incentivi, le seguenti imprese, operanti nei settori di attività economica di cui all'allegato B al presente regolamento, anche associate o consorziate tra loro:

- a) le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a j), della legge regionale 29/2005;
- b) le imprese artigiane che svolgono attività di vendita, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 100 legge regionale 29/2005;
- c) le micro, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021.

¹⁴ Titolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹⁵ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹⁶ Comma aggiunto da art. 3, c. 3, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹⁷ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

2. I soggetti beneficiari devono:
- a) essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio al momento della presentazione della domanda¹⁸;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

3. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

4. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale attiva sul territorio regionale.

5. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse tipologie di investimento, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.

Art. 6bis

(Modifica degli allegati)¹⁹

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore del servizio²⁰ competente in materia di commercio.

Art. 7

(Iniziativa di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005 e di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g) della legge regionale 3/2021²¹ sono ammissibili le seguenti spese:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria

¹⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹⁹ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

²⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

²¹ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

manutenzione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciale, turistica o di servizio;

- b) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, consistenti, in particolare, in impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile e casseforti;
- c) sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
- d) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in relazione agli interventi di cui alla lettera a);
- e) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni di importo unitario superiore a 100 euro²², al netto dell'IVA.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 35, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 26, comma 7²³ 24;
- b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) acquisto di terreni e fabbricati;
- b) costruzione di fabbricati;
- c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 6, comma 1;
- d) IVA, laddove non costituisca un costo per l'impresa,²⁵ e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- e) beni di consumo o soggetti a facile usura;
- f) beni usati o in leasing.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 75.000 euro.

5. (ABROGATO).²⁶

Art. 8

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005)

²² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

²³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

²⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

²⁵ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

²⁶ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio;
- b) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro;
- c) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;
- d) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- e) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d);
- f) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 35, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 26, comma 7²⁷ 28;
- b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) spese relative a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- c) IVA, laddove non costituisca un costo per l'impresa,²⁹ e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- d) beni di consumo o soggetti a facile usura;
- d bis) beni di importo inferiore a cento euro al netto dell'IVA,³⁰
- e) beni usati o in leasing;
- e bis) spese forfettarie.³¹

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro³² e un massimo di 75.000 euro.

Art. 9

²⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

²⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

²⁹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

³⁰ Lettera aggiunta da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

³¹ Lettera aggiunta da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

³² Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c) della legge regionale 29/2005)

1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende la commercializzazione di merci e servizi³³ per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - 1) consulenza per la creazione di siti orientati al commercio elettronico,
 - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet;
 - 3) consulenza per l'integrazione con altri sistemi informativi aziendali;
 - 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
 - 5) traduzione dei testi del sito;
 - 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento di cui alla lettera a).
- b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
 - 1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;
 - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete.
- c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
 - 1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 2 lettera a).

4. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili

³³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPR. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

- all'organizzazione interna dell'impresa;
- b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- d) spese per noleggio o leasing;
- e) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;
- g) acquisto di beni usati;
- h) spese per pubblicità e promozione non rientranti tra quelle previste dal comma 2, lettera a), punto 6.

5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro.

Art. 9 bis

(Iniziativa di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021)³⁴

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021, relative all'acquisto e all'attivazione di tecnologie, sono ammesse le seguenti spese comprese tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 75.000 euro, per:

- a) creazione di siti orientati al commercio elettronico e per l'implementazione dei progetti di digitalizzazione;
- b) lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet;
- c) l'integrazione tra sistemi informativi aziendali quali CRM, ERP;
- d) la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento;
- e) lo sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);
- f) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);
- g) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;
- h) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing, la creazione o gestione di newsletter o mailing list e per l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento;
- i) la sicurezza informatica;
- j) l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
 - 1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;

³⁴ Articolo aggiunto da art. 11, c. 1, DPR Reg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

- 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;
- k) l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
 - 1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza,
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione fra sistemi informativi aziendali;
- l) l'utilizzo di piattaforme di crowdfunding;
- m) l'acquisizione di servizi e il pagamento di canoni per l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a marketing digitale e l'acquisizione di forme di smart payment. La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 3, relative alla formazione del personale aziendale finalizzata al migliore utilizzo delle tecnologie, comprensiva di quella necessaria agli addetti alla gestione, manutenzione e controllo dei siti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse le seguenti spese, comprese tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento:

- a) costi del corso di formazione ad esclusione di quelli relativi all'iniziale utilizzo del web;
- b) tasse di iscrizione;
- c) materiali traduzioni.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa;
- b) IVA, laddove non costituisca un costo per l'impresa,³⁵ e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti o licenze d'uso diverse da quelle di cui al comma 1, lettere b), c) e) e m). Laddove ammesse, le spese sono da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi;³⁶
- d) spese per noleggio o leasing;
- e) spese relative a canoni e contratti di manutenzione e assistenza;
- f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;
- g) acquisto di beni usati;
- h) spese per pubblicità e promozione diverse da quelle di cui al comma 1, lettera e).

Art. 10

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d) della LR 29/2005)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d) della

³⁵ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

³⁶ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;
- b) analisi e ricerche di mercato sulle merci e servizi dell'impresa e strategie di marketing;
- b bis) consulenze specialistiche in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.³⁷

2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 1.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa;
- b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 10.000 euro.

Art. 11

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e) della legge regionale 29/2005)

1. Per le finalità di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e) della legge regionale 29/2005 è finanziabile la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale.

2. In ambito nazionale è ammissibile solo la partecipazione alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome³⁸.

3. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui al comma 6.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tassa d'iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto e il montaggio/smontaggio;

³⁷ Lettera aggiunta da art. 10, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

³⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

c bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web.³⁹

5. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- b) trasferte del titolare, dei soci e dei dipendenti dell'impresa.

6. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro⁴⁰ e un massimo di 20.000 euro.

Art. 12

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f) della legge regionale 29/2005)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tassa d'iscrizione;
- b) costo del corso di formazione;
- c) costo eventuale dei materiali del corso e loro traduzione.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) corsi di formazione relativi all'iniziale utilizzo del sito web;
- b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- c) spese per trasferte.

3. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro.

Art. 13

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada e dotati di non più di tre posti, classificati in categoria N nuovi di fabbrica⁴¹, strumentali all'attività dell'impresa e destinati alla stessa in via esclusiva⁴²;
- b) acquisto di macchine destinate alla movimentazione delle merci nuove di fabbrica⁴³, strumentali all'attività dell'impresa e destinate alla stessa in via esclusiva.

2. Non sono ammesse l'IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

³⁹ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁴⁰ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁴¹ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁴² Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁴³ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

3. Sono esclusi eventuali benefici riconosciuti per la contestuale rottamazione o ritiro.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 25.000 euro.

Art. 14

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h) della legge regionale 29/2005)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) canoni di locazione dei locali adibiti a esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi;
- b) costi relativi alle polizze fideiussorie bancarie, assicurative o rilasciate dai Confidi, stipulate a favore del locatore nell'interesse del conduttore a garanzia della regolare corresponsione dei canoni pattuiti per la locazione commerciale dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività commerciale, turistica o di servizio.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che:

- a) l'immobile locato sia collocato fronte strada e situato nella zona omogenea A come individuata dagli strumenti urbanistici del Comune oppure sia situato fronte strada in uno dei Comuni montani di cui all'allegato C al presente regolamento;
- b) l'immobile sia sfitto da oltre sei⁴⁴ mesi dalla data della domanda;
- c) il canone pattuito, come rilevabile dal contratto registrato, non sia superiore al canone corrisposto dal precedente conduttore;
- d) la copertura della polizza non ecceda il valore di sei mensilità del canone pattuito.

3. Qualora l'immobile non risulta ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di due mesi dal termine ultimo per la presentazione della domanda.

4. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) oneri per forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b);
- b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

5. La spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa:

- a) tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 15.000 euro per gli oneri di cui al comma 1, lettera a);
- b) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 3.000 euro per gli oneri di cui al comma 1, lettera b).

⁴⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

Art. 15

(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i) della legge regionale 29/2005)^{45 46}

(ABROGATO).

Art. 16

*(Iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera j) della LR 29/2005)*⁴⁷

(ABROGATO).

Art. 17

(Attribuzione punteggi e premialità)^{48 49 50 51 52 53 54 55 56}

(ABROGATO).

CAPO II

INCENTIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO⁵⁷

Art. 18

*(Soggetti beneficiari, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità)*⁵⁸

(ABROGATO).

Art. 19

*(Definizione di pacchetto turistico)*⁵⁹

(ABROGATO).

⁴⁵ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁴⁶ Articolo abrogato da art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁴⁷ Articolo abrogato da art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁴⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁴⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁵⁰ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁵¹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁵² Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁵³ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. e), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁵⁴ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. e), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁵⁵ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. e), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁵⁶ Articolo abrogato da art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁵⁷ Capo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40).

⁵⁸ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40).

⁵⁹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40).

Art. 20

(Iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, della LR 2/2002 e attribuzione punteggi e premialità)⁶⁰

(ABROGATO).

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 21

(Riparto territoriale e modalità di presentazione delle domande)^{61 62 63 64 65 66 67 68 69}

1. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 102 bis della legge regionale 29/2005, il CATT FVG provvede alla ripartizione a livello territoriale delle risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 e di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021.

2. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al CATT FVG nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale secondo i termini e le modalità previsti con decreto del Direttore del servizio competente in materia di commercio, e pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Le imprese presentano, nel corso dell'anno solare, una sola domanda a valere su una delle tipologie di iniziative previste dal presente regolamento e riferite ad un'unica sede o unità locale.

Art. 22

(Schema di domanda)^{70 71 72 73 74}

(ABROGATO).

⁶⁰ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40).

⁶¹ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁶² Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁶³ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁶⁴ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁶⁵ Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁶⁶ Comma abrogato da art. 11, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁶⁷ Comma abrogato da art. 11, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁶⁸ Comma abrogato da art. 11, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁶⁹ Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁷⁰ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁷¹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁷² Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁷³ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁷⁴ Articolo abrogato da art. 11, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Art. 23
(Avvio dell'iniziativa)⁷⁵

1. (ABROGATO).⁷⁶

2. Per avvio dell'iniziativa si intende la data della prima fattura o documento equivalente o la data del primo pagamento ovvero:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;
- c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente.

3. (ABROGATO).⁷⁷

Art. 24
(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria
- d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
- f) gli obblighi del beneficiario;
- g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 32.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispone un'apposita nota informativa ⁷⁸.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 14, comma 2⁷⁹, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di

⁷⁵ Articolo sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁷⁶ Comma abrogato da art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁷⁷ Comma abrogato da art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁷⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁷⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 25
(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 21, comma 2;
- b) la domanda è presentata con modalità diversa da quella prevista dal decreto del Direttore del servizio di cui all'articolo 21, comma 2⁸⁰;
- c) la domanda è presentata in violazione all'articolo 21, comma 4;
- d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- f) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- g) (ABROGATA).^{81 82 83 84 85 86}

4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)⁸⁷.

Art. 26
(Concessione dei contributi)^{88 89 90 91}

⁸⁰ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁸¹ Lettera sostituita da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁸² Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁸³ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁸⁴ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁸⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁸⁶ Lettera abrogata da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁸⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁸⁸ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁸⁹ Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

1. I contributi di cui all'articolo 1, a esclusione del finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, sono concessi dal CATT FVG con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il CATT FVG comunica agli interessati la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie nel corso dell'anno.

4. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è disposta previa verifica del rispetto del massimale degli aiuti <<de minimis>> ricevuto dall'impresa beneficiaria, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.

5. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato sul sito istituzionale del CATT FVG e della Regione.

7. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 27

(Presentazione della rendicontazione delle spese)⁹²

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione

⁹⁰ Articolo sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁹¹ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

⁹² Non si procede all'abrogazione del comma 1 bis del presente articolo, prevista dall'art. 27, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32), in quanto il comma è inesistente.

della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata per via telematica.^{93 94}

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 28

(Modalità di rendicontazione delle spese)^{95 96 97 98 99 100 101}

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) copia dei documenti di spesa;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

⁹³ Parole aggiunte da art. 19, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁹⁴ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁹⁵ Comma sostituito da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

⁹⁶ Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

⁹⁷ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁹⁸ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁹⁹ Parole soppresse da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹⁰⁰ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹⁰¹ Articolo sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 34, comma 1, lettere b) e d);
- e) documentazione comprovante la regolare esecuzione degli interventi, dichiarazione di conformità o documentazione comprovante il collaudo e l'entrata in esercizio degli impianti laddove previsti.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA qualora non costituisca un costo.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno e carta di credito collegata a un conto bancario o postale riferito all'impresa. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 29, comma 2.

Art. 29

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sono ammesse variazioni fra le tipologie di spesa all'interno dell'iniziativa di cui all'articolo 7, fatta salva la rideterminazione del contributo in base all'intensità di contribuzione per ciascuna tipologia di cui all'allegato D del presente regolamento calcolata sui nuovi importi di spesa modificati.^{102 103}

2 bis. (ABROGATO).^{104 105}

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

CAPO V

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 30

¹⁰² Parole aggiunte da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹⁰⁴ Comma aggiunto da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹⁰⁵ Comma abrogato da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 28 e 29, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 70 per cento^{106 107} rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 29 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

5 bis. (ABROGATO).^{108 109 110}

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata fino al¹¹¹ 70 per cento dell'importo concesso, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

7 bis. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2 bis della legge regionale 7/2000, i contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8, possono essere erogati in via anticipata fino al 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzia fideiussoria.¹¹²

¹⁰⁶ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹⁰⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

¹⁰⁸ Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹⁰⁹ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹¹⁰ Comma abrogato da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹¹¹ Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹¹² Comma aggiunto da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

8. Il CATT FVG dispone la liquidazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 31

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 32

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime sono integralmente di data anteriore alla presentazione della domanda;^{113 114}
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 27, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 27, comma 6;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 70¹¹⁵ per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) nel caso di cui all'articolo 28, comma 13;
- g) nel caso di cui all'articolo 35, comma 8.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di

¹¹³ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹¹⁴ Lettera sostituita da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹¹⁵ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo¹¹⁶ 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 30, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 33

(Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione)

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 24 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) (ABROGATA);¹¹⁷
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 8 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990¹¹⁸.

CAPO VI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

¹¹⁶ Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹¹⁷ Lettera abrogata da art. 20, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹¹⁸ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 26/11/2021, n. 0197/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Art. 34
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda;^{119 120}
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 35;
- c bis) (ABROGATA);^{121 122}
- d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
- e) consentire ispezioni e controlli;
- f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 24.

Art. 35
(*Vincolo di destinazione*)

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36:

- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. (ABROGATO).¹²³

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

¹¹⁹ Parole sostituite da art. 24, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹²⁰ Lettera sostituita da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹²¹ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹²² Lettera abrogata da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹²³ Comma abrogato da art. 14, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. (ABROGATO).¹²⁴

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 36

(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali ¹²⁵ gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 35 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto¹²⁶ domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

¹²⁴ Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

¹²⁵ Parole soppresse da art. 22, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹²⁶ Parole sostituite da art. 22, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. (ABROGATO).¹²⁷

6. (ABROGATO).¹²⁸

Art. 37
(*Ispezioni e controlli*)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

TITOLO III
FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER
L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER
L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

Art. 38
(*Finalità*)

1. In attuazione dell'articolo 84 bis, commi 9, 10 e 11 della legge regionale 29/2005 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario, di seguito denominato Programma e articolato nelle attività specificamente previste dal citato comma 9.

¹²⁷ Comma abrogato da art. 22, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹²⁸ Comma abrogato da art. 22, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

Art. 39

(Gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa)

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito delle attività facenti parte del Programma non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari.
2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutte le imprese del terziario che siano o meno associate alle organizzazioni di cui all'articolo 84 bis, comma 3, della legge regionale 29/2005.
3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici su tutto il territorio regionale, il CATT FVG mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascuna delle circoscrizioni di competenza delle Camere di commercio.
4. Il CATT FVG rende disponibili alle imprese e alla Regione gli esiti delle attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d), della legge regionale 29/2005.

Art. 40

(Approvazione del Programma)

1. Il CATT FVG predispone una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intende perseguire con il Programma, nonché una scheda progettuale per ciascuna attività con l'indicazione dei progetti da realizzare nell'ambito della medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le azioni previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo. Entro quindici giorni dall'approvazione del programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATT FVG.
3. Le azioni previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 1 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio.

Art. 41

(Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATT FVG presenta la domanda di finanziamento alla

Direzione centrale competente in materia di commercio, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale e disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna attività:

- a) scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione;
- b) piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti, suddivisi per voci analitiche di spesa, e delle ore impiegate dal personale.

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATT FVG:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione del programma, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
- f) gli obblighi del beneficiario.

4. Il CATT FVG avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nella relazione illustrativa di cui all'articolo 43, c. 4, lettera b)¹²⁹.

Art. 42

(Istruttoria e concessione del finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATT FVG indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

¹²⁹ Parole sostituite da art. 23, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATT FVG la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

Art. 43

(Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa)

1. Il CATT FVG conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 40, comma 1, entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

2. Il CATT FVG presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicato nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it e può riguardare una o più attività approvate con il Programma.

4. Per la rendicontazione delle spese il CATT FVG presenta, in particolare:

- a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
- b) la relazione illustrativa dell'attività svolta e i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di avvio e¹³⁰ di conclusione dell'iniziativa;
- c) copia non autenticata della documentazione di spesa, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.

5. Con riferimento alle spese del personale, il CATT FVG presenta:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante e attestante l'elenco del personale impiegato, la relativa qualifica¹³¹ e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 40, comma 1; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'allegato E;
- b) (ABROGATA).¹³²

¹³⁰ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹³¹ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹³² Lettera abrogata da art. 24, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATT FVG assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale messo a disposizione del¹³³ CATT FVG dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi a esse collegate.

7. Le spese sostenute dal CATT FVG non riguardanti il personale sono giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto.

8. Il CATT FVG effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa e il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2.

9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3, 6, 7, 8, 10 e 11.

Art. 44 (Variazioni progettuali)

1. Il CATT FVG esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento.

2. Eventuali variazioni riguardanti contenuti, modalità di esecuzione e costi in aumento dei progetti ammessi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una modifica dei costi, possono essere effettuate compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento nell'ambito delle voci analitiche di spesa del singolo progetto oppure della medesima attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, della legge regionale 29/2005. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento.

Art. 45 (Liquidazione del finanziamento)

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATT FVG indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

¹³³ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

3. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

4. Su richiesta del CATT FVG, contestualmente al provvedimento di concessione, può essere disposta la liquidazione di un anticipo pari al settanta per cento del finanziamento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

Art. 46
(*Obblighi del CATT FVG*)

1. Il CATT FVG è obbligato a:
- a) quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria i costi sostenuti e l'aiuto concesso;
 - b) istituire una banca dati registrando per ciascuna impresa beneficiaria il servizio prestato e il costo sostenuto;
 - c) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 44;
 - d) rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 39;
 - e) effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti;
 - f) rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
 - g) consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 47
(*Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti*)¹³⁴

(ABROGATO).

Art. 48
(*Ispezioni e controlli*)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 46.

¹³⁴ Articolo abrogato da art. 26, c. 1, DPRReg. 18/5/2021, n. 084/Pres. (B.U.R. 3/6/2021, n. 22).

CAPO II
INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 49

(Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera a))

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera a), della legge regionale 29/2005, rientrano i servizi informativi di sportello e l'organizzazione di incontri formativi gratuiti riguardanti, in particolare, le seguenti aree tematiche:

- a) formazione professionale;
- b) sicurezza alimentare;
- c) sicurezza sul lavoro;
- d) accesso al credito e a forme di finanza innovativa;
- e) agevolazioni pubbliche;
- e bis) sviluppo sostenibile;¹³⁵
- e ter) innovazione e digitalizzazione d'impresa.¹³⁶

2. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale dedicato del CATT FVG entro il limite massimo di 800 ore annue per singolo dipendente;
- b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Per l'attività formativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
- b) spese per il personale del CATT FVG strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) del presente comma, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue.

Art. 50

(Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera b), della LR 29/2005)

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera b), della legge regionale 29/2005, rientrano i servizi di orientamento e supporto alla nascita di nuove imprese e alle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio generazionale.

2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

¹³⁵ Lettera aggiunta da art. 25, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

¹³⁶ Lettera aggiunta da art. 25, c. 1, DPRReg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

- a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ai servizi di orientamento, entro il limite massimo di otto ore annue per richiedente;
- b) spese per il personale del CATT FVG dedicato all'attività di tutoraggio nei confronti delle nuove imprese e delle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio generazionale, entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa; l'attività di tutoraggio ha una durata massima di sei mesi;
- c) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alle lettere a) e b).¹³⁷

Art. 51

(Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera c), della LR 29/2005)

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera c), della legge regionale 29/2005, rientrano le iniziative, eventualmente realizzate in collaborazione con gli enti locali, volte a promuovere i luoghi storici del commercio e ad attirare la potenziale clientela.

2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di eventi, mostre, convegni, incontri e manifestazioni, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue;
- b) spese documentate per la realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni, entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascun evento;
- c) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alle lettere a) e b).¹³⁸

Art. 52

(Attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d), della LR 29/2005)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d), della legge regionale 29/2005, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ad attività di indagine, studio, ricerca e analisi dei dati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
- b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a).

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RINVII, ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA

¹³⁷ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

¹³⁸ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 24/9/2019, n. 0167/Pres. (B.U.R. 2/10/2019, n. 40).

Art. 53

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 54

(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 55

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372/Pres. (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico) e il decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).

Art. 56

(Norme transitorie e finali)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione n. 225/Pres/2014.

2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti "de minimis" alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Allegato A¹³⁹

(Riferito agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento)

¹³⁹ Allegato abrogato da art. 27, c. 1, DPREg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

Allegato B

(Riferito all'articolo 6 del regolamento)

Elenco dei settori di attività economica che possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 100 della legge regionale 29/2005

Ateco 2007	Dizione Ateco 2007
	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
45.1	Commercio di autoveicoli
45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.31.	Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
45.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
46.1	Intermediari del commercio
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale
46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC
46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
46.9	Commercio all'ingrosso non specializzato
	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
47.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.3	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
47.8	Commercio al dettaglio ambulante
47.9	Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
52.10	Magazzinaggio e custodia
52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
52.29	Altre attività di supporto connesse ai trasporti
	Alloggio

55.1	Alberghi e strutture simili
55.2	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.3	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90	Altri alloggi
	Attività dei servizi di ristorazione
56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20	Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
	Attività di programmazione e trasmissione
60.1	Trasmissioni radiofoniche
60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
62.02	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
66.19.2	Attività di promotori e mediatori finanziari
66.21	Valutazione dei rischi e dei danni
66.22	Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
66.29	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
	Attività immobiliari
68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
68.3	Attività immobiliare per conto terzi
	Attività legali e contabilità
69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
70.2	Attività di consulenza gestionale
	Ricerca scientifica e sviluppo
72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
	Pubblicità e ricerche di mercato
73.1	Pubblicità
73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.3	Traduzione e interpretariato
	Attività di noleggio e leasing operativo
77.1	Noleggio di autoveicoli

77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
78.10	Attività di agenzie di collocamento
78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
	Servizi di vigilanza e investigazione
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.3	Servizi investigativi privati
	Attività di servizi per edifici e paesaggio
81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.2	Attività dei call center
82.3	Organizzazione di convegni e fiere
82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
	Istruzione
85.53	Attività delle scuole guida
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.3	Scuole e corsi di lingua
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
85.60	Attività di supporto all'istruzione
	Sanità e assistenza sociale
86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.3	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.9	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.1	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.9	Altre attività di assistenza sociale non residenziale
	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
93.11	Gestione di impianti sportivi
93.13	Palestre
93.19	Altre attività sportive

Allegato C¹⁴⁰

(Riferito all'articolo 14, comma 2, lettera a) del regolamento)

Elenco dei Comuni montani in fascia C

¹⁴⁰ Allegato abrogato da art. 27, c. 1, DPREg. 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

Allegato D¹⁴¹
(Riferito all'articolo 4 del regolamento)

Percentuali massime di incentivo attribuite alle singole tipologie d'investimento

TIPOLOGIA INIZIATIVA	DESCRIZIONE E PERCENTUALE
Articolo 100, comma 1, lettera a), LR 29/2005	Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione: 25% Acquisto arredi, attrezzature e strumentazioni: 35% Sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi: 45% Sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica: 45%. Le percentuali sono aumentate di un ulteriore 5% nel caso il personale dipendente/il titolare/il legale rappresentante dell'impresa partecipi, entro la data di rendicontazione del contributo, a corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005
Articolo 100, comma 1, lettera b), LR 29/2005	Adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento: 25%. La percentuale è aumentata al 30% nel caso il personale dipendente/il titolare/il legale rappresentante dell'impresa partecipi, entro la data di rendicontazione del contributo, a corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005
Articolo 100, comma 1, lettera c), LR 29/2005	Acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico: 45%. La percentuale è aumentata al 50% nel caso il personale dipendente/il titolare/il legale rappresentante dell'impresa partecipi, entro la data di rendicontazione del contributo, a corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005
Articolo 14, comma 3, LR 3/2021	Acquisto e attivazione di tecnologie: 45%. La percentuale è aumentata al 50% nel caso il personale dipendente/il titolare/il legale rappresentante dell'impresa partecipi, entro la data di rendicontazione del contributo, a corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005
Articolo 100, comma 1, lettera d), LR 29/2005	Consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità, consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche e consulenze specialistiche in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico: 10%
Articolo 100, comma 1, lettera e), LR 29/2005	Partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere: 30%
Articolo 100, comma 1, lettera f), LR 29/2005	Corsi di formazione del personale dedicato alla gestione, manutenzione e controllo dei siti orientati al commercio elettronico: 10%
Articolo 100, comma 1, lettera g), LR 29/2005	Acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci: 10%
Articolo 100, comma 1,	Successione d'impresa: 25%.

¹⁴¹ Allegato sostituito da art. 26, c. 1, DPR 27/7/2023, n. 0132/Pres. (B.U.R. 9/8/2023, n. 32).

lettera j), LR 29/2005

La percentuale è aumentata al 30% nel caso il personale dipendente/il titolare/il legale rappresentante dell'impresa partecipi, entro la data di rendicontazione del contributo, a corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005

Allegato E

(Riferito all'articolo 43, comma 5, lettera a) del regolamento)

TARIFFA ORARIA FORFETARIA
Spese per il personale

Personale del CATT FVG dedicato al progetto

QUALIFICA	COSTO ORARIO
Personale inquadrato con contratto di dirigente	Euro 32,00
Personale inquadrato con contratto di quadro	Euro 21,00
Personale inquadrato con contratto di impiegato	Euro 20,00